

ACCORDO

tra

REGIONE LAZIO rappresentata dalla Direttrice Regionale della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, Avv. Elisabetta Longo, domiciliata per la carica presso la Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212 – 00147 Roma Capitale

e

Ente/Società....., rappresentato/a p.t. dal,
domiciliato per la carica presso con sede in, via
.....

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42*” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001 n.25, recante “*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*” e successive modifiche”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante “*Regolamento regionale di contabilità*”;

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019 n. 28, recante “*Legge di Stabilità regionale 2020*”;

VISTA la Legge Regionale del 27 dicembre 2019, n. 29, recante “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022*”;

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese*”;

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”*;

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2020 n. 13, *“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”*;

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale 23 gennaio 2020 n. 18, *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e dell’articolo 13 della legge n. 196/2009”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 4 febbraio 2020, n. 26 *“Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”*;

VISTI gli artt. 11 e 15 della L. 241/90 s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 22 luglio 2002 n. 21 *“Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale del LSU e di altre categorie svantaggiate di lavoratori, nell’ambito delle politiche attive per il lavoro”*;

VISTA la Legge Regionale n. 4/2006, in particolare l’articolo 99, rubricato *“Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 21”*;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 26 *“Misure a sostegno dei lavoratori socialmente utili: stabilizzazione occupazionale e contributi per la fuoriuscita volontaria dal bacino regionale”*, in particolare l’art. 2 comma 1 lettera b) *“Allo scopo di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, la Regione provvede (...) b) all’assegnazione di un incentivo finanziario in favore delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica che, nel rispetto delle relative facoltà assunzionali stabilite dalla legislazione statale vigente in materia, procedano alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Gli incentivi sono concessi nel limite massimo di euro 60.000,00 per ciascun lavoratore ed erogati nel corso di tre annualità, nella misura del 50 per cento per la prima annualità e del 25 per cento per ciascuna delle rimanenti annualità. Qualora il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato parziale, l’ammontare dell’incentivo finanziario è determinato in relazione al numero delle ore di lavoro previste dal contratto”*;

VISTO il Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei Lavori Socialmente Utili e, in particolare, l’art 7 che regolamenta la materia degli incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2000, n. 1799 con la quale si è dato seguito, attraverso l'impiego di risorse regionali, ad attività socialmente utili riguardanti lavoratori privi dei requisiti previsti dall'art. 2 del D. Lgs n. 81/2000;

VISTO l'art. 4, comma 8 del D. L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/10/2013 n.125, come modificato dall'art. 1, comma 426 della L. 23 dicembre 2014 n. 190, a norma del quale *“al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente;*

VISTO l'art. 20 comma 14 del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017;

VISTA la Convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio per interventi a favore dei lavoratori socialmente utili, sottoscritta in data 01/03/2019, e, in particolare, l'art. 4 a norma del quale *“Al fine di pervenire, entro il 31 dicembre 2020, all'azzeramento della platea dei lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, la Regione Lazio si impegna ad attuare tutte le azioni necessarie in tal senso aggiornando il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sugli esiti delle stesse con periodicità semestrale, a decorrere dal 30 giugno 2019”;*

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G14451 del 05/12/2016, avente ad oggetto *“Programma di svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili (LSU) - Approvazione dell'Elenco Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili”*, con la quale, in attuazione della DGR n.496 del 04/08/2016, è stato approvato l'Elenco Regionale dei lavoratori socialmente utili, secondo i criteri dell'anzianità anagrafica, anzianità di servizio e carichi familiari;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G00143 del 10/01/2020 avente ad oggetto *“Aggiornamento Elenco Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili”* con cui è stato aggiornato, da ultimo, l'elenco regionale dei lavoratori socialmente utili;

RITENUTO, altresì - nell'ambito della strategia finalizzata allo svuotamento del bacino regionale dei LSU ed in coerenza con le finalità di cui alle citate L.R. n. 21/2002 ss.mm.ii. e n. 26/2019 - di sostenere gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica che, nel rispetto delle relative facoltà assunzionali stabilite dalla legislazione statale vigente in materia, procedano alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato attraverso l'assegnazione di un incentivo finanziario, laddove richiesto;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 28/01/2020 recante *“Programmazione degli interventi regionali volti allo svuotamento del bacino dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) sul territorio della Regione Lazio, attraverso l'erogazione di contributi per la fuoriuscita volontaria dei*

LSU dall'Elenco Regionale e l'attribuzione agli Enti Pubblici ed alle società a partecipazione pubblica di incentivi alla stabilizzazione occupazionale" con la quale, all'interno della strategia finalizzata allo svuotamento del bacino regionale dei LSU, si è stabilita, anche per l'esercizio finanziario 2020, l'erogazione di una somma una tantum a favore dei lavoratori che decidano di fuoriuscire dal predetto bacino e l'assegnazione di incentivi finanziari, per un importo non superiore ad € 60.000,00, laddove richiesto e previa necessaria Convenzione da stipulare con la Regione Lazio, in favore degli Enti pubblici e delle società partecipate che abbiano assunto, a partire dal 04/12/2019, lavoratori socialmente utili a tempo indeterminato, e che tali incentivi saranno erogati nel corso di tre annualità, nella misura del 50 per cento per la prima annualità e del 25 per cento per ciascuna delle rimanenti annualità, oltre eventuali, ulteriori incentivi e/o contributi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in relazione alla tipologia di contratto a tempo indeterminato stipulato con il lavoratore;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. delavente ad oggetto "*Programma di svuotamento dal bacino regionale dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) - Definizione delle modalità di erogazione agli Enti Pubblici ed alle società partecipate, degli incentivi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale ex L.R. n. 26 del 29/11/2019*" nella quale sono stati definiti, quali incentivi finanziari *una tantum* per la stabilizzazione/assunzione, gli importi rapportati all'orario di lavoro settimanale riportati nella seguente tabella esplicativa, che saranno erogati nel corso di tre annualità, nella misura del 50 per cento per la prima annualità e del 25 per cento per ciascuna delle rimanenti annualità:

ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE	IMPORTO INCENTIVO
36 ore	€ 60.000,00
30 ore (83,33%)	€ 58.000,00
27 ore (75%)	€ 55.000,00
24 ore (66,66%)	€ 52.000,00
20 ore (55,55%)	€ 48.000,00
18 ore (50%)	€ 46.000,00

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Oggetto del presente Accordo - nella prospettiva dello svuotamento del bacino regionale dei LSU da attuare entro il 31 dicembre 2020 - è l'assegnazione di un incentivo finanziario da parte della Regione Lazio all'Ente/Società a seguito dell'assunzione/stabilizzazione a tempo indeterminato di n. Lavoratori Socialmente Utili inseriti nell'Elenco Regionale LSU.

Art.2 - Procedure di stabilizzazione/assunzione

L'Ente/Società - ha provveduto, con atto (delibera/determinazione) n. del – in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n. 26 del 29/11/2019 e dalla DGR n. 20 del 28.01.2020 all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili inseriti nell'Elenco Regionale LSU e riportati nella seguente tabella unitamente alla articolazione oraria settimanale dell'attività lavorativa:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Luogo di residenza	Data assunzione	Orario di lavoro settimanale

Art. 3 - Importo incentivo

1. Successivamente alla stipula del presente Accordo, a fronte dell'avvenuta assunzione/stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili di cui al precedente art. 2, considerato l'orario di lavoro settimanale riportato nella tabella di cui al citato art. 2, la Regione Lazio si impegna a trasferire, all'Ente/Società, con appositi provvedimenti di liquidazione e successivi mandati di pagamento, l'importo complessivo di Euro (...../00), quale incentivo finanziario una tantum alla menzionata assunzione/stabilizzazione di n. Lavoratori Socialmente Utili.
2. Detto importo sarà erogato nel corso di tre annualità, nella misura del 50 per cento per la prima annualità e del 25 per cento per ciascuna delle rimanenti annualità.

Art. 4 - Durata

Il presente Accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e fino ad esaurimento di ogni reciproca attività ed operazione contabile ad esso riferibile.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 s.m.i.

Art. 6 - Foro competente

Ove insorgano controversie in ordine alla stipula ed alla esecuzione del presente Accordo, il Foro competente viene individuato - *ex art. 133 C.P.A.* - nel TAR del Lazio.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
ISTRUZIONE, FORMAZIONE,
RICERCA E LAVORO

LA DIRETTRICE

Avv. Elisabetta Longo

Ente/Società.....

Il Legale Rappresentante

.....